

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 1 DEL 25.01.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Riallineamento dei valori fiscali a quelli civili delle partecipazioni non qualificate

Premessa: a seguito dei decreti attuativi emanati in dicembre in merito alle disposizioni contenute nella c.d. Manovra di Ferragosto n. 138/2011 (nostra circolare n. 8 del 2011), vengono qui riportati i chiarimenti operativi ai fini dell'esercizio dell'opzione di affrancare i maggiori valori delle partecipazioni non qualificate al 31/12/2011. Contestualmente viene anche illustrata la strada alternativa di riallineamento del valore di suddette partecipazioni già contenuta nel decreto Sviluppo n. 70/2011.

Affrancamento del maggior valore delle partecipazioni non qualificate al 31/12/2011 previsto dalla Manovra di Ferragosto.

Soggetti interessati

Si tratta delle persone fisiche che detengono al di fuori del regime d'impresa (privati e società semplici) partecipazioni non qualificate (ossia tali da corrispondere al 20% dei voti esercitabili in assemblea oppure pari al 25% del patrimonio netto o del capitale sociale) in società non quotate nei mercati regolamentati.

Lo studio dei decreti attuativi consente di circoscrivere la possibilità di affrancamento alle sole partecipazioni non qualificate detenute in regime dichiarativo o di risparmio amministrato. Pertanto ne restano escluse quelle possedute in regime di risparmio gestito.

In entrambi i casi la scelta di avvalersi di tale facoltà implica l'obbligo di tener conto di tutte le partecipazioni detenute senza limitarsi alle sole che presumibilmente saranno oggetto di un prossimo realizzo.

Tuttavia permane un dubbio sulla possibilità di procedere al riallineamento anche per la quota di partecipazioni qualificate al di sotto della soglia di qualificazione: in altre parole sarà possibile effettuare un affrancamento del maggior valore soltanto per la parte della partecipazione detenuta al di sotto del 20% dei voti esercitabili o del 25% del capitale sociale? Su tale aspetto si attende una presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate benché l'esperienza passata suggerisca una risposta affermativa.

Plusvalenze latenti da riallineare

Oggetto dell'affrancamento sono le c.d. plusvalenze latenti risultanti al 31/12/2011: si tratta, cioè, del maggior valore maturato e non realizzato al 31/12/2011 delle partecipazioni non qualificate. Per la sua determinazione i decreti attuativi dispongono che esso sia dato dalla differenza tra il valore della partecipazione non qualificata al 31/12/2011 ed il costo fiscalmente riconosciuto alla stessa espresso dal costo d'acquisto.

Il primo valore della partecipazione è quantificato in:

- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato: ci si riferisce, dunque, al valore desumibile dal bilancio della partecipata al 31/12/2010. Il richiamo al patrimonio netto lascia intendere che nel suo valore complessivo debbano essere inclusi tutti gli elementi che concorrono a formarlo, ivi compreso l'utile 2010;
- il valore attestato da perizia giurata di un esperto: nei decreti attuativi non vengono definiti i termini entro i quali la relazione giurata debba essere asseverata ed il suo esito comunicato. Inoltre, manca un chiarimento sulla fattibilità di dedurre i costi della perizia qualora commissionata dalla società secondo una corretta applicazione di un principio di inerenza.

Determinazione dell'imposta sostitutiva

La facoltà di procedere all'affrancamento impone di prendere in esame tutte le partecipazioni possedute (in regime dichiarativo o di risparmio amministrato) con la conseguenza che le plusvalenze latenti evidenziate al 31/12/2011 da alcuni titoli o dossier titoli possono essere "abbattute" dall'importo di eventuali minusvalenze emerse o riportate e non ancora utilizzate da esercizi passati. Qualora dalla valutazione complessiva affiori una minusvalenza essa può essere

riportata in diminuzione di plusvalenze realizzabili entro il 31/12/2015 nel limite del 62,5% del suo ammontare.

L'importo dell'imposta sostitutiva dovuta scaturisce dal prodotto tra un'aliquota pari al 12,5% (dunque non ancora pari al 20% che verrà generalmente applicato sulle rendite finanziarie a partire dall'1/1/2012) ed il valore della plusvalenza latente come sopra determinato (ossia il solo "maggior valore").

Quando versarla

Il termine entro il quale provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva ai fini dell'affrancamento del maggior valore differisce a seconda del regime nel quale le partecipazioni non qualificate sono possedute.

- Nel caso di regime dichiarativo, l'opzione va esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012 ed il relativo versamento nel corrispondente termine di versamento dell'imposta.
- Nel caso di regime del risparmio amministrato l'intermediario abilitato deve effettuare la comunicazione di avvalersi della facoltà di affrancamento entro il 31/3/2012, mentre il versamento dell'imposta sostitutiva deve aversi entro il 16/5/2012.

Vantaggi

I vantaggi derivanti dalla facoltà di avvalersi nell'affrancamento chiaramente consistono nella riduzione dell'importo della plusvalenza (fonte di un reddito diverso) tassabile al momento di futuro realizzo mediante cessione a titolo oneroso.

La rivalutazione delle partecipazioni non qualificate contenuta nel Decreto Sviluppo (D.I. n 70/2011)

Allo scopo di ottenere il riallineamento del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non qualificate, detenute dalle persone fisiche non in regime d'impresa, a quello "civilistico", si può alternativamente usufruire di quanto disposto dal decreto Sviluppo. Esso differisce dalle prescrizioni della Manovra di Ferragosto in molteplici aspetti.

1. La base imponibile: essa è data dall'intero valore della partecipazione da rivalutare, determinabile esclusivamente mediante apposita relazione di stima da asseverare entro il 30/6/2012. Quest'ultima indicherà il valore della partecipazione non qualificata all'1/7/2011: difatti condizione

indispensabile per avvalersi di tale forma di riallineamento è che alla stessa data la partecipazione sia in possesso del contribuente.

2. L'aliquota: al valore rivalutato della partecipazione si applica un'aliquota del 2% nel caso di partecipazione non qualificata, mentre del 4% qualora si voglia rivalutare la sola frazione al sotto della soglia di qualificazione di una partecipazione "complessivamente" qualificata.

3. Termine di versamento: analogamente a quanto previsto per la necessaria perizia, l'imposta deve essere versata entro il 30/6/2012.

I vantaggi di optare per il riallineamento del valore fiscalmente riconosciuto a quello stabilito dalla perizia all'1/7/2012 ricalcano quelli già espressi in relazione alla Manovra di Ferragosto.

In ultimo va ricordato che il D.l. 70/2011 introduce "il diritto alla compensazione": qualora, infatti, i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Quale è la scelta più conveniente?

Caso 1: partecipazione non qualificata.

Alla luce delle differenze relative all'aliquota ed alla base imponibile, sino ad un importo della plusvalenza latente (ossia del solo maggior valore al 1/7/2011 in base a perizia o al 31/12/2011 anche in base al bilancio approvato al 31/12/2010) non superiore al 20% del costo d'acquisto della partecipazione non qualificata economico procedere all'affrancamento previsto dalla Manovra di Ferragosto con aliquota al 12,5%. Al contrario qualora il maggior valore da riconoscere fiscalmente ecceda il 20% del costo d'acquisto è preferibile corrispondere l'imposta sostitutiva pari al prodotto tra un'aliquota al 2% e l'intero valore della partecipazione che si desidera rivalutare.

Caso 2: frazione "non qualificata" (sino al 20% dei voti esercitabili in assemblea o al 25% del capitale sociale o del patrimonio netto della partecipata) di una partecipazione qualificata.

In tale ipotesi, la rivalutazione da Decreto Sviluppo avviene mediante l'applicazione di un'aliquota al 4% al valore all'1/7/2011 della partecipazione: ne consegue chiaramente un incremento dell'importo massimo della plusvalenza latente sino al quale è più conveniente l'affrancamento con aliquota al 12,5% sul solo maggior valore al 31/12/2011.

Pertanto sino ad un maggior valore al 31/12/2011 non superiore al 47% del costo d'acquisto della partecipazione è preferibile l'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5%, in caso contrario appare meno dispendioso l'opzione della rivalutazione con aliquota al 4%.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani